



CITTA' DI ALBENGA
RIP. 1^ - UFFICI DEMOGRAFICI
UFFICIO DI STATO CIVILE

Tel: 0182 562210 - FAX : 0182 562240

statocivile@comune.albenga.sv.it

www.comune.albenga.sv.it

Albenga li 8 giugno 2005

Prot. Gen. N. 22816/23059

Risposta a nota N.

del

allegati. -----

OGGETTO: Scheda informativa per le dichiarazioni di morte .

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome del defunto, il suo luogo e data di nascita, la cittadina e residenza del defunto, il nome e cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato.

Non esiste un modello ufficiale di "avviso di decesso", ma è chiaro che deve contenere le indicazioni necessarie a formare l'atto.

- ❖ CHI PUO' RENDERE LA DICHIARAZIONE ED ENTRO QUALE TERMINE?
 - la dichiarazione deve essere fatta entro 24 ore dal decesso.
 - In caso di morte in casa la dichiarazione può essere fatta da uno dei congiunti o da persona informata del decesso, e pertanto dalle ditte di pompe funebri.
 - In caso di morte in ospedale, casa di cura o istituto per ricovero anziani, dal direttore sanitario o suo delegato.

- ❖ DOCUMENTI DA ESIBIRE
 - Avviso di morte con i dati sopra indicati.
 - Scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il cosiddetto modello ISTAT, blu per i maschi, rosso per le donne, contenente l'indicazione della causa di morte iniziale, intermedia e finale.
 - Certificato necroscopico, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento non tanto della causa di morte quanto dell'effettivo decesso, redatto non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore.
 - Certificato medico autoptico, nell'eventualità sia stata eseguita l'autopsia.

- ❖ CHI PUO' CERTIFICARE LA CAUSA DI MORTE ?
 - a decesso avvenuto, solo l'A.S.L. N. 2 "Savonese", Ufficio di Albenga (Via Trieste n.) alla quale mensilmente lo stato civile invia copia della scheda ISTAT.
 - l'ufficio di stato civile non può pertanto rilasciare né certificazioni né fotocopie della scheda ISTAT, senza contravvenire alle disposizioni a tutela della privacy.

- ❖ CERTIFICATO NECROSCOPICO.

Compete al medico al medico necroscopico l'accertamento del decesso a norma dell'art. 74 del Regolamento dello Stato Civile.

 - Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dal Direttore Sanitario del Civico Ospedale, ovvero nei casi di decesso in altri luoghi, da medico nominato dall'A.S.L. N. 2 Uffici di Albenga; in tali eventualità è necessaria la richiesta di visita necroscopica, fatta dall'Ufficiale di Stato Civile.

❖ **DECESSO A SEGUITO DI INCIDENTE.**

- In tutti i casi di “morte violenta”, avvenuta a seguito di incidente o per fatti che escludano l'evento naturale, o se anche ne esiste solo il sospetto per la presenza di traumi o ferite sul cadavere, è necessario l'intervento del magistrato o dell'ufficiale di polizia giudiziaria (polizia stradale, carabinieri, agenti polizia municipale) affinché con l'assistenza del medico dell'A.S.L., sia redatto il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze del decesso da comunicare all'ufficiale di stato civile; spetta al magistrato autorizzare la rimozione del cadavere ed il trasporto all'obitorio.
- L'ufficiale dello stato civile rilascia l'autorizzazione al seppellimento:
 - su Nulla Osta del Magistrato, in caso di sospetto di reato;
 - in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato, contenuta nel processo verbale trasmesso dal Magistrato o dall'ufficiale di polizia.

❖ **TRASPORTO SALME**

- Il trasporto delle salme, da Comune a Comune, deve essere autorizzato dal Sindaco (Ufficiale dello Stato civile) del luogo è avvenuto il decesso, ancorché la salma possa essere trasportata all'obitorio del comune di Albenga, o da questo ad altro comune per eventuali riscontri autoptici.
- La materia è trattata dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990 e dal corrispondente Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria, di cui a deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 28.1.2000, successivamente integrato con deliberazioni n. 47 del 26.7.2001, n. 70 del 10.10.2002 e n. 88 del 20.11.2003 (*vedere in modelli*).

❖ **TRASPORTO SALME DA E PER L'ESTERO: COMPETENZA E PROCEDURE.**

- La competenza era del Prefetto, poi trasferita alla Regione (DPCM 26.5.2000 G.U n. 28 del 11.10.2000) ed è ora del Sindaco (Delibera G.R. n. 258 del 14.3.2002 “Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria”). Occorre distinguere:

A) Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino (R.D. 1.7.1937 n. 1379: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire) e Convenzione con la Città del Vaticano (R.D. 16.6.1938 n. 1055).

In questo caso l'atto amministrativo si chiama “Passaporto Mortuario” ed è redatto in lingua italiana ed altra tra le più usate; alla domanda deve essere allegato Estratto di morte e certificazione dell'ASL (per eventuali malattie infettive-diffusive); al Passaporto deve essere allegata l'autorizzazione al seppellimento.

Per l'introduzione di salme l'autorità competente al rilascio del passaporto è quella di provenienza.

B) Paesi non aderenti.

Per l'estradizione di salme, l'atto amministrativo è costituito da una “Autorizzazione”; alla domanda relativa deve essere allegato Estratto di morte e certificazione dell'ASL, nonché Nulla Osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui la salma va estradata.

N.B. Si consiglia il visto consolare anche per il trasporto salma in Francia e Svizzera, benché aderenti alla Convenzione di Berlino.

N.B. La legalizzazione della firma per l'estero (in Prefettura) è necessaria per gli stati non aderenti alla Convenzione di Berlino.

N.B. Del rilascio dell'autorizzazione o del Passaporto mortuario deve essere data notizia al Prefetto della Provincia di frontiera ove avverrà il transito della salma.

Per l'introduzione di salme la procedura è complessa: l'incaricato al trasporto, soddisfatte le prescrizioni dello Stato estero, presenta domanda all'Autorità Diplomatica o Consolare Italiana la quale chiede il Nulla Osta al Sindaco del paese di destinazione; alla richiesta devono essere allegati: atto di morte, certificazione sanitaria, certificazione medica con la causa di morte, autorizzazione alla sepoltura da parte dell'autorità straniera. Il Sindaco rilascia il Nulla Osta e ne da notizia all'Autorità Diplomatica o Consolare italiana ed al Prefetto della Provincia di frontiera ove avverrà l'introduzione della salma. L'Autorità Diplomatica o Consolare rilascia d'autorizzazione definitiva e ne da notizia al Sindaco.

❖ TRASPORTO CENERI E RESTI MORTALI DA E PER L'ESTERO.

Per il trasporto da e per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, non trovando questa applicazione, basta l'autorizzazione al trasporto rilasciata, in italiano e francese, dal Sindaco (dirigente/responsabile del servizio).

Non servono particolari misure igieniche, né il trasporto con autofunebre.

❖ CREMAZIONE.

- La cremazione può essere preventivamente richiesta dall'interessato, con iscrizione ad associazione riconosciuta (SOCREM) ed in regola con i versamenti, ovvero con testamento olografo, scritto di proprio pugno con le disposizioni testamentarie. Se, oltre alle disposizioni per la cremazione, contiene altre indicazioni deve essere pubblicato.
- La cremazione può essere richiesta, a decesso avvenuto, dal coniuge (anche se legalmente separato, non se divorziato) o, in mancanza dal parente più prossimo ai sensi art. 74 C.C.; in caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La domanda deve indicare non la volontà del richiedente, bensì quella del defunto e la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata da pubblico ufficiale.
- Alla domanda di cremazione deve essere allegato un certificato del medico curante o del medico necroscopico, con firma autenticata presso l'ASL di Via Trieste, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non era portatore di stimolatore cardiaco o che lo stesso è stato spiantato. Per gli stranieri occorre anche un'autorizzazione della loro autorità consolare o diplomatica attestanti le norme e modalità applicabili.
- L'autorizzazione è di competenza del dirigente o del responsabile del servizio.
- La legge 30 marzo 2001 ha introdotto alcune innovazioni sulla custodia e dispersione delle ceneri che però, essendo la legge esecutiva solo ad emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, non sono tuttora operanti, almeno in Regione Liguria (nota n. 92630/3536 del 13.7.2004).
- E' possibile procedere alla cremazione di salme già inumate o tumulate alle seguenti condizioni:
 - per le persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/1990, cioè dal 27.10.1990 in poi, con le stesse norme di cui sopra,
 - per quelle decedute prime con le procedure previste dal precedente DPR 21.10.1975 n. 803, e quindi solo per espressa volontà del "de cuius".

N.B. Sono soggette all'imposta di bollo (€14.62) sia le domande che le autorizzazioni al trasporto salme, nonché quelle per passaporto mortuario o autorizzazione all'estradizione di salme all'estero, come anche le domande ed autorizzazioni alla cremazione (questi atti rientrano tra quelli di cui all'art. 4 della Tariffa All. A di cui a D.M. 20.8.1992).

L'Ufficio di Stato Civile è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito alla denuncia di morte, nonché relativamente alle problematiche connesse il trasporto e seppellimento cadavere.